



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 138 di Registro

Seduta del 15/10/2020

Oggetto: Approvazione delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno.

L'anno **duemilaventi**, addì **quindici** del mese di **oOttobre** alle ore **08:00**, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunita la Giunta Comunale.

Nominativo	Presente	Assente
MANGIANTE GIAN ALBERTO	X	
COVACCI ELISA ELENA	X	
BERSAGLIO DANILO	X	
ONETO CHIARA	X	
SANGUINETI LUCA	X	
PIAZZE ENRICO	X	

Assume la presidenza della seduta **Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante**

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Grazia Mori.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 16/05/2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel).

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 1 stabilisce che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto il commissario nominato ai sensi dell'art. 247 comma 1 è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato diverse dalla TARI, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 43 del 14/06/2019 con la quale si è preso atto dell'avvenuta applicazione delle aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita, dell'applicazione delle misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti, nonché la copertura del costo di gestione per i servizi a domanda individuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 2 sancisce che la delibera di cui al comma 1 non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/03/2020 con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 e relativi allegati presentata al Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 259 del D. Lgs. 267/2000.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 3 sancisce che per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 4 sancisce che resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle normative vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3 nonché di deliberare la maggior aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

PRESO atto che con Decreto del Ministro dell'interno in data 30/06/2020 d'intesa con il ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali è stato disposto ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il differimento al 31/10/2020 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e che il predetto provvedimento di differimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 02/10/2020.

DATO ATTO che l'ultimo Bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso è il bilancio di previsione 2019, che è stato approvato con atto n. 12 del 13/02/2019;

RICHIAMATA l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 e relativi allegati presentata al Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 259 del D. Lgs. 267/2000, attualmente alla approvazione della competente commissione ministeriale.

RICHIAMATO l'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 23/2011 che sancisce “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro

per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina e applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2020.

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 07/02/2019 concernente l'approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09/03/2020 che conferma per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019 con la deliberazione n. 31 del 07/02/2019.

VISTO l'art. 48 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze della Giunta Comunale.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che sancisce “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.

PREMESSO CHE :

- l'art.2, comma 81 della L.R. 33/2016 ha previsto che la Regione promuova un “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria” per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati, cui possono partecipare i comuni che si impegnino, in caso di istituzione dell'imposta di soggiorno, ad adeguarsi ai principi definiti dalla Regione;

- il Patto è stato approvato con D.G.R. 568 del 14/07/2017 e il Comune di Lavagna vi ha aderito con Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;

- per ciò che attiene specificamente all'imposta di soggiorno il Patto prevede che gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:

- almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss.mm.ii. per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo-commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovra comunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi a elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura di costi per l'ufficio informazioni e accoglienza turistica (IAT);
- al massimo per il 40% destinato direttamente dall'Ente Locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica

RICHIAMATI lo Statuto Comunale e il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29/04/2020 con la quale è stata nominata funzionario responsabile dell'Imposta di Soggiorno la Dott.ssa Lorella Cella in qualità di Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento

di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente.

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267.

RICHIAMATO l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali".

RILEVATO che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento, in data 15/10/2020, Prot. Com. n. 31222, il parere favorevole dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

tanto premesso e ritenuto;

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

- 1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno indicate nella tabella sottostante quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per i 5 (cinque) anni a decorrere da quello dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato;
- 3) di stabilire che l'imposta si applichi a decorrere dal 1 marzo sino al 31 ottobre di ciascun anno così come sancito dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno;
- 4) di rinviare a successivi ulteriori atti deliberativi la disciplina di eventuali aspetti applicativi e di dettaglio che si rendesse necessaria, nel rispetto dei principi stabiliti nel Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2019;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

- 7) che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lorella Cella, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

COMUNE DI LAVAGNA	
TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Hotel 5*	5,00 € persona/giorno
Hotel 4*	4,00 € persona/giorno
Hotel 3*	1,50 € persona/giorno
Hotel 2*	1,00 € persona/giorno
Hotel 1*	1,00 € persona/giorno
alberghi diffusi	1,00 € persona/giorno
locande	1,00 € persona/giorno
b&b	1,00 € persona/giorno
agriturismo	1,00 € persona/giorno
campeggi/parchi per vacanza	0,50 € persona/giorno
piazzole stanziali in campeggi/parchi per vacanza	15,00 € (forfettaria x anno)
case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza e appartamenti ammobiliati ad uso turistico (comprese le locazioni a scopo lavorativo o studio)	soggiorni da 1 a 7 giorni 8,00 €/alloggio soggiorni da 8 a 15 giorni 10,00 €/alloggio soggiorno maggiore di 15 giorni 15,00 €/alloggio (la tariffa forfettaria si intende per singolo contratto di locazione)

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 26.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Gian Alberto Mangiante

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate